
NOTA FISCALE n. 1/2007: DETRAZIONE IVA AUTO AL 40%

DATA: 3 LUGLIO 2007

* * *

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L-165/2003 del 27 giugno 2007 ha pubblicato la decisione del Consiglio UE, che autorizza l'Italia a introdurre il limite alla detrazione IVA al 40% per le autovetture.

Aspetti operativi

La detrazione forfetaria del 40% si applica a partire dalle fatture emesse dal 27 giugno 2007, ancorché siano riferite a operazioni di competenza di periodi precedenti.

Fino al 26 giugno 2007 (data del documento) gli acquisti di autoveicoli nonché le relative spese resteranno soggetti alla detrazione secondo la percentuale di effettivo impiego dell'autoveicolo nell'attività d'impresa (regola in vigore dal 14 settembre 2006).

La detrazione dell'IVA sulle auto resta invece integrale per agenti/rappresentanti di commercio, taxisti, noleggiatori ed autoscuole, nonché per i veicoli costituenti beni strumentali nell'attività propria d'impresa.

Qui di seguito si espone una tabella che riassume le regole così come sopra esposte:

Tipologia di utilizzo	DETRAIBILITA' IVA	DEDUCIBILITA' COSTO	Durata minima c. leasing
Il veicolo rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività (ossia utilizzati esclusivamente come beni strumentali)	100%	100%	24 mesi
Adibiti ad uso pubblico (ad esempio:taxi)	100%	100%	24 mesi
Utilizzato a fini di formazione da una scuola guida	100%	100%	24 mesi
Utilizzato da agenti o rappresentanti di commercio	100%	80% con limite del costo di acquisto di Euro 25.822,84	48 mesi
In uso promiscuo ai dipendenti	40%	fino all'importo che costituisce reddito per il dipendente	48 mesi
Utilizzato nell'esercizio d'impresa in situazioni diverse dalle precedenti	40%	nessuna	48 mesi
Utilizzato da lavoratori autonomi	40%	25% con limite del costo di acquisto di Euro 18.075,99	48 mesi

Relativamente alla deducibilità dei costi, il governo, mantenendo fede agli impegni assunti precedentemente, ha presentato in questi giorni un disegno di legge, che prevede un alleggerimento della stretta fiscale; la nuova deducibilità dei costi, a partire dal periodo d'imposta 2007, dovrebbe essere così articolata:

- auto aziendali: 40%;

- auto concesse in uso promiscuo al dipendente: 90%;
- auto utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio: 80%;
- auto utilizzate da lavoratori autonomi: 40%.

Sarà nostra cura tornare sull'argomento, non appena quest'ultimo provvedimento sarà definitivo.

* * *

Breve excursus storico

Per potere capire l'importanza della decisione del Consiglio UE è opportuno percorrere un breve *excursus* storico relativamente alla detrazione IVA sui veicoli non interamente utilizzati a fini professionali, che nel nostro ordinamento ha spesso trovato una serie di misure restrittive. Infatti:

- dal 1973 al 1983 la detrazione IVA era consentita nella misura del 50%;
- dal 1983 al 2000 non era consentita alcuna detrazione IVA;
- dal 2001 al 2005 la detrazione IVA era ammessa nella misura del 10% (50% per i veicoli elettrici);
- dal 1/1/2006 in poi la detrazione IVA era ammessa nella misura del 15%.

Successivamente con la sentenza del 14 settembre 2006 relativa alla causa C-228/2005, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che la normativa italiana era incompatibile e contraria alle disposizioni del diritto comunitario. Le restrizioni/limitazioni alla detrazione sono state introdotte dallo Stato italiano senza consultare il comitato IVA europeo e senza rispettare i termini temporali della loro limitazione.

Proprio in forza degli effetti immediati della sopraccitata sentenza, ai contribuenti, impossibilitati a detrarsi l'IVA assolta sull'acquisto di autovetture e sulle relative spese di impiego (carburante, manutenzioni, riparazioni), si prospettava la possibilità di recuperare l'IVA pregressa.

Per evitare ciò e per arginare gli effetti economici che la decisione della Corte avrebbe avuto in termini di minori entrate tributarie, il Governo italiano è intervenuto disciplinando le modalità di rimborso dell'imposta per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, precludendo ai contribuenti la possibilità di utilizzare tale imposta in detrazione o in compensazione (termine per presentare l'istanza prorogato al 20 settembre 2007).

Dal 14 settembre 2006 in poi i contribuenti hanno avuto un immediato diritto alla detrazione IVA in funzione dell'impiego dell'autoveicolo. E' di facile comprensione come la determinazione dell'utilizzo nell'attività professionale o di impresa poteva essere motivo di contestazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria.

Per tale motivo il governo italiano ha chiesto al Consiglio dell'Unione Europea di essere autorizzato a determinare una percentuale fissa di detrazione, escludendo ogni prova contraria all'ordine dell'effettivo utilizzo.

Così è stato, dal 27 giugno 2007 l'Italia ha ottenuto l'autorizzazione e la detrazione forfetaria al 40% dell'imposta sul valore aggiunto sulle spese relative all'acquisto e all'utilizzo dei "veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali" è applicabile dal 27 giugno 2007.

* * *